

Data consegna:

lunedì 12 gennaio 2026 - 17:14:24

Mittente:

avvelena.frioni@pecavvocatifrosinone.it

Email Mittente:

avvelena.frioni@pecavvocatifrosinone.it

Oggetto:

POSTA CERTIFICATA: pagamento sentenza e spese legali DI Pietro Paolo Maria Rita Comune di Frosinone

Corpo:

In allegato invio la sentenza con attestazione di conformità.

Cordiali saluti

Avv.Frioni Elena

Destinatario:

- pec@pec.comune.frosinone.it

Allegati:

- 171272.eml

- sentenza di pietropaolo.pdf

RG n. 1666/2023

Repert. n. 44/2025 del 27/01/2025

Registrato il: 19/09/2025 n.2447 importo 200,00

Sentenza n. cronol. 375/2025 del 27/01/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Frosinone, dott.ssa Giulia Franco, ha pronunciato le seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al Ruolo generale degli Affari Contenziosi per l'anno 1666 al n.2023

tra

Di Pietropaolo Maria Rita C.F. DPTMRT45EE41D810W elettivamente domiciliato in Frosinone via A. Vona , 8 presso lo studio dell' avv. Elena Frioni che lo rappresenta e difende , giusta delega in atti .

ATTORE

CONTRO

Comune di Frosinone in persona del Sindaco pro tempore domiciliato, presso la sede .

CONVENUTO

OGGETTO: risarcimento danni da insidia stradale

CONCLUSIONI

All'udienza del 12.11.2024, il difensore di parte attrice si riportava alle conclusioni già rassegnate nei propri scritti difensivi e la causa veniva trattenuta in decisione .

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato per l'udienza del 15/06/2023 l'istante conveniva in giudizio il Comune di Frosinone in persona del Sindaco p.t., nella qualità di ente proprietario e manutentore di via G. Roma altezza palestra Iacoboni , per ivi sentirlo dichiarare, responsabile dell'incidente de quo agitur e condannarlo al risarcimento delle



Sentenza n. 67/2025 pubbl. il 27/01/2025

RG n. 1666/2023

Repert. n. 44/2025 del 27/01/2025

Registrato il: 19/09/2025 n.2447 importo 200,00

Sentenza n. cronol. 375/2025 del 27/01/2025

lesioni subite. L'assunto nasceva dal fatto che, il giorno 26.06.2017 mentre percorreva via Roma, all'altezza della palestra Iacoboni, cadeva a terra per via di una buca ricolma di acqua a seguito di una perdita. In conseguenza di ciò subiva lesioni fisiche con diagnosi di "frattura testa omerale sn, frattura epifisi distale polso dx". Il Comune di Frosinone in persona del Sindaco p.t. regolarmente citato non si costituiva in giudizio. Ammessa ed espletata la prova per testi e la ctu medico legale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Alla luce della documentazione in atti, può ritenersi sufficientemente provato che, effettivamente l'incidente sia avvenuto per la presenza di una buca non visibile e non segnalata. La pericolosità del sito, la tipologia dell'insidia e la sua posizione in una "strada stretta" come riferisce il teste escusso imponevano all'Ente l'adozione di misure preventive tali da scongiurare il pericolo di incidenti (transenne – segnalazioni luminose). L'Ente proprietario e custode della strada ha tralasciato di effettuare preventivamente un qualunque intervento volto ad eliminare la situazione di pericolo, intervenendo solo successivamente, dopo la segnalazione della Polizia Locale. Secondo l'orientamento giurisprudenziale cui aderisce il Giudicante, (Cass. Civ. Sez. III n. 11749 del 20/11/1998 e Cass. Civ. III n. 4673 del 21/5/1996) in ordine ai limiti ed alla natura della responsabilità civile delle amministrazioni pubbliche in materia di manutenzione di strade pubbliche, si ritiene che dalla proprietà pubblica di tali enti sulle strade discenda non solo l'obbligo per essi della manutenzione, come stabilito dall'art. 5 del R.D. 15.11.1923 n. 2506, ma anche quello della custodia con conseguente operatività della



RG n. 1666/2023

Repert. n. 44/2025 del 27/01/2025

Registrato il: 19/09/2025 n.2447 importo 200,00

Sentenza n. cronol. 375/2025 del 27/01/2025

presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 C.C. qualora abbiano omesso di vigilare per impedire l'insorgenza di danni a terzi. In effetti l'attribuzione ex lege alla P.A. della proprietà di alcuni beni, fra i quali appunto le strade, risponde proprio all'esigenza di attribuirne la proprietà e, quindi, la custodia all'unico soggetto astrattamente idoneo a consentire l'uso più adatto e la migliore gestione. In altre parole è l'ordinamento stesso che, mediante l'attribuzione della proprietà e dell'onere della manutenzione e custodia delle strade poste all'interno dell'abitato attribuisce all'ente pubblico il "*governo della cosa*" sul presupposto che questi sia l'unico soggetto concretamente in grado di provvedere a controllare le modalità di uso e la corretta conservazione. Sulla questione si è espressa la Cassazione terza sezione civile con **sentenza 7035 del 09** maggio 2012. "l'impossibilità della custodia non sussiste quando l'evento dannoso si è verificato su un tratto di strada che, posto all'interno della perimetrazione del centro abitato, era adibito al pubblico transito di persone e veicoli". In conclusione non appaiono sussistere ragioni giuridiche idonee ad escludere che il Comune possa essere chiamato a rispondere ex art. 2051 c.c. dei danni derivati dalla manutenzione delle strade di proprietà, salva la prova del caso fortuito che nel corso dell'istruttoria non ha trovato conferma. Tornando dunque all'esame della fattispecie concreta, oggetto del presente giudizio, ed operando sulla scorta delle considerazioni in diritto sopra esposte, non vi è dubbio che l'incidente occorso all'attrice sia riconducibile alla presenza di una buca non segnalata e alla conseguente omessa manutenzione sulla strada dell'Ente convenuto. Pertanto l'evento dannoso può ritenersi conseguenza immediata e diretta del mancato esercizio manutentivo e del dovere di vigilanza e custodia spettante al Comune di Frosinone il quale, giova



Sentenza n. 67/2025 pubbl. il 27/01/2025

RG n. 1666/2023

Repert. n. 44/2025 del 27/01/2025

Registrato il: 19/09/2025 n.2447 importo 200,00

Sentenza n. cronol. 375/2025 del 27/01/2025

ribadire, non ha fornito alcuna prova a suo favore dimostrativa di eventuali fatti modificativi e impeditivi idonei a liberarlo dalla responsabilità e, dunque dall'imputabilità dell' occorso al caso fortuito, rimasta contumace . Trattandosi di responsabilità oggettiva quella prevista e disciplinata dall' art. 2051 c.cc. onere del danneggiato è solo provare il danno e l' esistenza del nesso di causalità tra cosa in custodia e danno ossia di dimostrare che l' evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione potenzialmente lesiva , posseduta dalla cosa , mentre spetta al custode provare il caso fortuito(Cass. Civ. 2075/2002; Cass. Civ. 20437/08). L' istruttoria espletata e i danni fisici subiti dalla Sig.ra Di Pietro Paolo, della presente relazione risultano coerenti con la dinamica emergente dagli atti di causa . Venendo al "quantum", per il danno conseguente le lesioni personali, va esaminata la ctu medico legale redatta dott. Angelo Simoniello che con un'ampia e convincente motivazione giunge a delle conclusioni condivise a pieno da questo giudice. Analizzando la ctu va rilevato che l' attrice di anni 72 all' epoca del sinistro, ha riportato un danno biologico permanente pari a 13 punti percentuali pari a **€3230,30** una ITT al 100% per gg. 30 x 55,24 pari a **€1657,30** ; ITP al 75% per gg. 15 x 55,24 pari a €828,60 , ITP al 50% per gg. 20 x 55,24 pari a **€828,60** e ITP al 25% per gg. 25 x 55,24 pari a **€828,60** applicando quale importo dovuto per l'indennizzo la somma di €115,00 al dì, considerate le tabelle odiernamente in vigore con il D.M. del 16/07/2024 pubblicato sulla G.U. n. 173 del 25/07/2024 , oltre **€1718,20** per spese mediche documentate. Nulla può essere riconosciuto a titolo di danno morale, che non può più essere riconosciuto automaticamente senza una specifica prova sul punto. Pertanto l' accertamento effettuato è di € 38760,50 oltre le spese mediche pari a



RG n. 1666/2023

Repert. n. 44/2025 del 27/01/2025

Registrato il: 19/09/2025 n.2447 importo 200,00

Sentenza n. cronol. 375/2025 del 27/01/2025

€1718,20. Tuttavia il difensore nelle conclusioni rassegnate nel proprio atto, limitava la domanda ad €5000,00 per non oltrepassare la competenza del giudice di pace adito. Pertanto all'attrice andrà liquidata la somma complessiva di € 5000,00 oltre interessi dalla data della domanda al saldo. Le spese di lite seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, dott.ssa Giulia Franco, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza difesa ed eccezione reiette, nel contraddittorio delle parti così provvede:

- dichiara che l'evento lesivo per cui è causa è attribuibile alla responsabilità del convenuto Comune di Frosinone ;
- condanna pertanto il Comune di Frosinone, in persona del sindaco pro tempore al pagamento in favore dell'attrice Di Pietropaolo Maria Rita la somma di €5000,00 , oltre interessi dalla domanda al saldo effettivo;
- condanna in Comune di Frosinone in persona del sindaco pro tempore, alla rifusione in favore dell'attore del compenso professionale liquidato in complessivi €690,00 oltre € 100,00 per spese, iva, cpa ed il rimborso forfettario del 15%.
- pone definitivamente le spese di ctu, liquidate come da separato dispositivo, a carico del convenuto Comune di Frosinone in persona del Sindaco p.t.

Così deciso in Frosinone il 27.01.2025

Il Giudice di Pace

Dott.ssa Giulia Franco



ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto **Avv. Elena FRIONI** attesta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 16 bis comma 9 bis e 16 undecies comma 1 del DL 179/12, che la presente copia della sentenza n. 67/2025, è conforme all' originale estratto dal fascicolo telematico RG n. rg. 1666/2023.

Avv. Elena FRIONI

